

REGOLAMENTO SUL CIMITERO DEL COMUNE DI C A M A

---

## REGOLAMENTO SUL CIMITERO

### I. NORME GENERALI

#### Art. 1

Il Comune esercita la sorveglianza sul cimitero come previsto dalla Legge cantonale sull'Organizzazione dell'Igiene del 6. settembre 1953 e dall'Ordinanza sulle sepolture del 14 marzo 1977.

#### Art. 2

##### Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe del Cimitero comunale nonché il disciplinamento della polizia funeraria.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

#### Art. 3

##### Competenza

Il Cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

#### Art. 4

##### Delega

Il Municipio può delegare alla Pro Cimitero o ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia del Cimitero.

Art. 5

Registro  
inumazioni

Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, cognome, nome e paternità del defunto, luogo d'origine, età del defunto in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Art. 6

Registro  
urne cinerarie

Il Municipio tiene un registro delle urne cinerarie depositate dal quale risulti il numero del loculo, nome, cognome, luogo d'origine, anno di nascita e di morte, nonché le indicazioni riguardanti la data d'inizio e di scadenza della concessione Municipale.

II. SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 7

Suddivisione

L'area del Cimitero comunale è suddivisa in:

- a) campi per sepolture comuni per adulti
- b) campi di sepolture per bambini sotto i 10 anni
- c) loculi per le urne cinerarie

Art. 8

Strutture

Il Cimitero comunale è composto come appare dal piano allestito in base all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9

Fosse per  
adulti

Per le fosse di adulti si manterrà di regola l'ordine progressivo delle inumazioni.

#### Art. 10

##### Fosse per bambini

Per le fosse dei bambini le inumazioni hanno luogo nel settore apposito in fila continua progressivamente.

#### Art. 11

##### Colombari

I colombari sono suddivisi in loculi per le urne cinerarie. La concessione è di 20 anni a pagamento non rinnovabile. In ogni loculo può essere depositata una sola urna cineraria. Con il permesso del Municipio le urne cinerarie possono venir depositate anche in una tomba esistente, come all'art. 20 dell'Ordinanza cantonale.

L'urna depositata nella tomba non pregiudica la durata di sepoltura della salma.

#### Art. 12

##### Sistemazione di loculi

La spesa per sistemare il loculo, come pure quella obbligatoria per la posa sulla lastra di pietra del nome, cognome, data di nascita e della morte è a carico del concessionario.

Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

E' pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità delle prescrizioni in vigore.

#### Art. 13

##### Scadenza concessione loculi

Trascorso il periodo di concessione del loculo, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio della necessità di provvedere allo spostamento dell'urna in un cinerario comunale designato dal Municipio all'interno del Cimitero.

### III. ORDINAMENTO DEL CIMITERO

#### Art. 14

##### Misure per lapidi

Per croci, lapidi, monumenti ecc. posti sulle fosse comuni l'altezza massima è di m 1,10, la larghezza massima di cm 70.

#### Art. 15

##### Contorni tombe

Le tombe comuni possono venir delimitate con contorni della dimensione di m 1,70 per 0,70 e spessore 6 cm.

#### Art. 16

##### Autorizzazione posa lapidi

Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci ecc. è necessario il permesso del Municipio.

Ciò che viene posato sulle tombe può esservi eretto solo dopo che sia avvenuta l'inumazione di fianco, per evitare ogni pericolo di caduta della costruzione. Va levato appena il turno delle inumazioni giunge vicino e recasse impedimento all'opera.

#### Art. 17

##### Posa lapidi sui muri

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, eccezion fatta per il deposito creato dal Municipio.

#### Art. 18

##### Concessioni

Le concessioni diventano definitive con il pagamento della tassa prevista, da anticiparsi. Nelle concessioni tenor l'art. 15, come pure nell'esercizio generale della polizia del Cimitero, il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica.

#### Art. 19

##### Scadenza concessioni

Trascorso il periodo di concessione o appena il turno delle inumazioni giunge vicino, gli interessati proprietari sono tenuti a levare le opere, gli arbusti ecc. a loro cura e spese.

Se gli interessati non adempiono a tale obbligo, provvederà il Municipio.

#### Art. 20

##### Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti ecc. all'interno del Cimitero. Fanno eccezione opere di restauro o di rifinimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Alla vigilia della Festa di Ognissanti è proibito nel Cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

#### Art. 21

##### Disposizioni

I cancelli, le croci, le lapidi, i monumenti ecc. saranno costruiti e posati in modo da non poter costituire pericoli e provocare danni.

Contorni in legno ed in ferro non sono più ammessi e gli esistenti saranno tollerati fino alla soppressione della tomba.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel Cimitero.

#### Art. 22

##### Pulizia

Il Cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione.

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno.

Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

Art. 23

Coltivazione  
fiori ed  
arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purchè mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di ml. 1,10.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

E' vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Art. 24

Manutenzione  
monumenti,  
lapidi, ecc.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari.

Art. 25

Accesso al  
cimitero

Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai bambini che non sono accompagnati da persone adulte.

E' assolutamente vietato l'introduzione di animali (cani ecc.) nel Cimitero.

#### IV. FUNERALI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI

##### Art. 26

##### Servizio funerario

Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi, tenor consuetudine.

Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi. Esso cura l'osservanza delle prescrizioni legali, dei regolamenti e provvede per l'ordine e la viabilità.

##### Art. 27

##### Permessi sepoltura e dissepolitura

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, asportata dal Cimitero o dal Comune come pure introdotta da fuorivvia, senza il permesso del Municipio.

In linea di massima per l'inumazione di abitanti del paese e quivi decessi è richiesto solo l'annuncio alla Cancelleria comunale con la presentazione del certificato medico di morte. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno quindi, tramite l'affossatore a far preparare la fossa per l'inumazione.

##### Art. 28

##### Permessi per depositare le urne cinerarie

Per depositare le urne cinerarie nei colombari è necessario il permesso del Municipio.

La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale.

##### Art. 29

##### Diritto di inumazione

Nel Cimitero comunale sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone decesse sulla giurisdizione del territorio comunale;
- b) dei patrizi e dei domiciliati decessi fuori dalla giurisdizione comunale ritenuto che vengano qui trasportate con il permesso e tenor prescrizioni delle Autorità competenti.

### Art. 30

#### Concessioni speciali

In quanto lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazione per salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 29, mediante pagamento della tassa prevista.

### Art. 31

#### Struttura feretri

Le salme vanno rinchiuse in un feretro di legno leggero (dolce), di facile decomposizione, scluso (salvo casi obbligatori), i feretri in legno duro, metallici, in gesso e simili.

Se per esigenze sanitarie o altro devono essere inumati nei campi comuni feretri in metallo, gesso e simili o avvolti nella plastica, la fossa deve essere scavata a m 2,00 di profondità.

In questi casi immediatamente prima della sepoltura si curerà in maniera decorosa che i feretri abbiano sempre una sufficiente aerazione.

La dimensione dei feretri non deve eccedere quella richiesta dalla salma e deve essere proporzionata alle dimensioni della fossa (art. 33). In casi eccezionali va dato tempestivo avviso all'affossatore.

### Art. 32

#### Tumulazione in fosse separate

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. E' fatta eccezione per la madre e il neonato morti all'atto del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

### Art. 33

#### Dimensioni delle fosse

Le fosse hanno le seguenti dimensioni normali:

- a) per gli adulti      m 1,95 lunghezza  
                          m 0,75 larghezza  
                          m 1,50 profondità
- b) per i bambini      m 1,60 lunghezza  
                          m 0,50 larghezza  
                          m 1,20 profondità

c) distanza laterale da fossa a fossa minimo m 0,30.

Art. 34

Procedura  
sepoltura

Le fosse per le inumazioni saranno scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si avrà cura che la terra levata per la prima sia posata attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso.

In seguito la fossa sarà riempita con il residuo materiale e sarà formato un cumulo.

Art. 35

Termine per  
dissepoltura

Esauriti gli spazi disponibili, si comincerà il rinnovamento delle fosse.

Nessuna fossa, tranne in casi eccezionali, può essere rimossa prima del termine legale di 20 anni compiuti. Le reliquie rinvenute con le esumazioni verranno diligentemente raccolte e risepellite dall'affossatore come l'art. 34.

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto.

Art. 36

Prescrizioni  
per dissepulture

Per le esumazioni di salme, prima che siano trascorsi 20 anni, è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento cantonale d'Igiene. Per esumazioni di salme, prima del turno periodico, ma trascorsi 20 anni, è sufficiente l'autorizzazione municipale.

Le esumazioni all'infuori di quelle periodiche devono essere fatte osservando le prescrizioni impartite dalle Istanze competenti.

## V. AFFOSSATORE

### Art. 37

#### Sorveglianza materiale

La sorveglianza materiale del Cimitero è affidata all'affossatore nominato dal Municipio. Esso è posto sotto gli ordini del Municipale capodicastero ed ha specialmente i seguenti compiti:

- a) scavare le fosse e procedere alle inumazioni conformemente alle prescrizioni;
- b) su delega del Municipio presenziare alla sepoltura, alla deposizione o allo spostamento delle urne cinerarie;
- c) tenere in uno con la Cancelleria comunale le registrazioni di tutte le inumazioni e delle esumazioni straordinarie (art. 5 e 6);
- d) custodire la chiave del deposito attrezzi e gli stessi;
- e) segnalare al Municipio le riparazioni occorrenti al Cimitero;
- f) vigilare per l'osservanza del presente regolamento, facendo rapporto al Municipio di ogni eventuale infrazione.

### Art. 38

#### Onorario

L'onorario dell'affossatore è fissato dal regolamento sul personale. Le indennità supplementari per ogni inumazione sono fissate dalle offerte tenor bando di concorso. Per lo spostamento di urne cinerarie o lapidi l'indennità viene concordata col proprietario col permesso del Municipio.

## VI. DISPOSIZIONI PENALI

### Art. 39

#### Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.-- a fr. 500.-- da raddoppiarsi in caso di recidiva.

E' inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

## VII. TASSE

### Art. 40

#### Inumazioni

Sono fissate le seguenti tasse:

- per ogni inumazione di salma di persona di cui all' art. 29; fr. 50.--
- per ogni inumazione di salma di persona che è stata domiciliata nel Comune per almeno 10 anni; fr. 100.--
- per ogni inumazione di salma di persona che non è mai stata domiciliata nel Comune; fr. 300.--

#### Loculi

- per ogni loculo (concessione di 20 anni), per ceneri o ossa di persone di cui all' art. 29; fr. 250.--
- per ogni loculo (concessione di 20 anni) per ceneri o ossa di persona che non è mai stata domiciliata nel Comune; fr. 500.--

#### Contorni

- per la posa di contorni tenor l' art. 15; fr. 30.--

#### Lapidi

- per la posa di lapidi o monumenti tenor art. 14 e 16 (deduzione di fr. 30.-- qualora è stata precedentemente concessa la posa di un contorno); fr. 50.--

## VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 41

#### Applicazione tasse

L' applicazione delle tasse citate all' art. 40 ha effetto con l' entrata in vigore del presente regolamento.

### Art. 42

#### Monumenti o lapidi sui muri

I monumenti, le lapidi ecc. già applicati sui muri prima dell' entrata in vigore della presente legge non sottostanno alle disposizioni dell' art. 17.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo e cioè come l'igiene, il decoro e l'ordine lo richiedono.

Art. 44

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 45

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale d'Igiene e Sanità.

Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

---

Così deliberato dall'Assemblea comunale del 12 giugno 1981.

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Presidente:

R. Tamoni

Il Segretario:

M. Valsecchi

Approvato dal Dipartimento cantonale competente con decreto  
N.            del

PER IL DIPARTIMENTO DELL'IGIENE E SANITA'

Il Direttore:

Il Segretario: